Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistenti: BL, BC

Interveniente: Stadt Chemnitz

Questioni pregiudiziali

- 1 a) Se, nel ricongiungimento con un rifugiato minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE (¹) del Consiglio, del 22 settembre 2003[, relativa al diritto al ricongiungimento familiare], il perdurare della minore età possa costituire una «condizione» ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/86/CE. Se sia compatibile con le suddette disposizioni una normativa di uno Stato membro che concede ai genitori al seguito di un rifugiato minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86 un diritto (derivato) di soggiorno nello Stato membro solo fintantoché il rifugiato è effettivamente ancora minorenne.
 - b) Nel caso di risposta affermativa alle questioni sub 1a): Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), e con l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, la cui legislazione limita il diritto (derivato) di soggiorno dei genitori al periodo fino al compimento della maggiore età del figlio, può respingere una domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare da parte dei genitori ancora residenti nel paese terzo, qualora il rifugiato abbia compiuto la maggiore età prima della decisione finale su una domanda presentata, nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario, entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato.
- 2. Qualora, in risposta alla prima questione, non sia consentito negare il ricongiungimento familiare:

Quali requisiti debbano soddisfare i vincoli familiari effettivi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo l), lettera b), della direttiva 2003/86/CE in caso di ricongiungimento dei genitori con un rifugiato che ha raggiunto la maggiore età prima della decisione sulla domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare. In particolare:

- a) Se sia sufficiente la parentela diretta ascendente di primo grado [articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE] o sia necessaria anche un'effettiva vita familiare.
- b) Qualora occorra anche un'effettiva vita familiare:

Quale sia l'intensità necessaria a tal fine. Se siano sufficienti, ad esempio, visite occasionali o regolari, o se occorra la coabitazione in un'abitazione comune o sia necessaria una comunità fondata sull'aiuto reciproco i cui membri hanno bisogno l'uno dall'altro.

c) Se il ricongiungimento dei genitori che si trovano ancora nel paese terzo e che hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare con un figlio riconosciuto come rifugiato e diventato nel frattempo maggiorenne richieda la previsione che dopo l'ingresso la vita familiare sarà (ri)iniziata nello Stato membro secondo le modalità richieste ai sensi della questione sub 2b).

(¹) Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Landespolizeidirektion Steiermark

(Causa C-368/20)

(2020/C 348/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: NW

Resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto dell'Unione osti a legislazioni nazionali, le quali, in forza di una serie di regolamenti interni, determinano un cumulo di periodi di proroga con l'effetto di rendere possibile il ripristino del controllo di frontiera oltre il limite temporale di due anni stabilito dagli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e in assenza di una corrispondente decisione di esecuzione del Consiglio ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).
- 2) Nell'ipotesi di risposta negativa alla prima questione:

Se il diritto alla libera circolazione di ogni cittadino dell'Unione sancito dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (²), in particolare alla luce del principio dell'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne enunciato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), debba essere interpretato nel senso che esso comprende il diritto di non sottostare a controlli sulle persone alle frontiere interne, fatte salve le condizioni e le deroghe contemplate dai trattati e in particolare dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 5 agosto 2020 — NW / Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

(Causa C-369/20)

(2020/C 348/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: NW

Autorità resistente: Bezirkshauptmannschaft Leibnitz

Questioni pregiudiziali

1) Se il diritto dell'Unione osti a legislazioni nazionali, le quali, in forza di una serie di regolamenti interni, determinano un cumulo di periodi di proroga con l'effetto di rendere possibile il ripristino del 1 controllo di frontiera oltre il limite temporale di due anni stabilito dagli articoli 25 e 29 del regolamento (UE) 2016/399 (¹) e in assenza di una decisione di esecuzione del Consiglio ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399.

⁽¹) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1, rettificato dalla GU 2018, L 272, pag. 69).

⁽²⁾ GU 2012, C 326, pag. 391.